

CONVENZIONE TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E PER IL FINANZIAMENTO DI 1 POSTO DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PER IL GSD/SC – SSD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO “.....”.

L'anno 2023, il giorno..... del mese di in Roma

tra

l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, C.F. 80209930587, P. IVA 02133771002 con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 5, in persona della Rettrice pro-tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma (RM) il 06.10.1962, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, nel seguito indicata anche come “Università”

e

La società - C.F., P. IVA, con sede in....., Via, n. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nato a (.....) il, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito indicato anche come “Ente finanziatore”

premesso

che l'art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, prevede che le Università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale;

che ai titolari dei predetti incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari e che i soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata per il reclutamento dei professori universitari, né farne parte e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Preside di Facoltà e di Rettore;

che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, dagli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D. Lgs. n. 49/2012 e dalla circolare MIUR prot. n. 8312 del 05.04.2013 il finanziamento esterno deve garantire la copertura economico-finanziaria del costo del contratto del Professore straordinario a tempo determinato per tutta la durata dell'incarico;

che le convenzioni di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005 definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;

che la società ha un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica nel campo del

che, con nota prot. n. del, la società ha manifestato la disponibilità a finanziare, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, n. 1 posto di Professore straordinario a tempo determinato da coprire mediante conferimento di un incarico della durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni, per il progetto di ricerca nell'area scientifica della

che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", rispettivamente, con la deliberazione n., del e con la deliberazione n., del hanno individuato nel Dipartimento di e nella Facoltà di le Strutture più interessate al potenziamento della predetta area scientifica" e a definire, di concerto con l'Ente finanziatore, il programma di ricerca nell'ambito del quale il destinatario dell'incarico sarà chiamato a svolgere la propria attività e gli obiettivi scientifici del progetto;

che nella seduta del il Consiglio del Dipartimento di ha individuato nel Gruppo Scientifico Disciplinare/Settore concorsuale e nel Settore scientifico-disciplinare i Settori più idonei al raggiungimento delle finalità indicate dall'Ente finanziatore;

che, in base all'art. 4, comma 5, del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dei Professori Straordinari a tempo determinato, presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. del il costo complessivo triennale, al lordo degli oneri a carico Ente, di una posizione di Professore straordinario a tempo determinato deve essere calcolato sulla base dei costi medi aggiornati secondo il parametro del punto-organico Sapienza vigente al momento in cui viene stipulata la Convenzione, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali;

che, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dei Professori Straordinari a tempo determinato, presso Sapienza – Università di Roma emanato con D.R. n. del il costo complessivo triennale, al lordo degli oneri a carico Ente, di una posizione di Professore straordinario a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ammonta attualmente ad euro (euro.....);

che, con deliberazione n.del il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha autorizzato la stipula della presente Convenzione con la societàper il finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005 di n. 1 incarico di Professore straordinario a tempo determinato, di durata triennale per il Gruppo Scientifico Disciplinare/Settore concorsuale..... Settore scientifico-disciplinare.....presso il Dipartimento di della Facoltà di

che a seguito della stipula della presente Convenzione il Dipartimento di della Facoltà di potrà attivare la procedura selettiva diretta al conferimento di n. 1 incarico di Professore straordinario a tempo determinato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, dagli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D. Lgs. n. 49/2012, dalla circolare MIUR prot. n. 8312 del 05.04.2013, dallo Statuto dell'Università e dall'art. 4, comma 2, del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dei Professori Straordinari a tempo determinato, presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. del; Tutto quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione la società si impegnano a finanziare l'istituzione n. 1 posto di Professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, per il Gruppo Scientifico Disciplinare/Settore concorsuale, Settore scientifico-disciplinare, con regime di impegno a tempo pieno, da coprire mediante conferimento di un incarico della durata di tre anni, rinnovabile sulla base di una nuova convenzione per un periodo complessivo non superiore a sei anni, per la realizzazione del progetto di ricerca nell'area scientifica della dal titolo ".....".

Il finanziamento concesso dalla società dovrà garantire per tutta la durata dell'incarico la copertura economico-finanziaria del costo del contratto del Professore straordinario a tempo determinato al lordo degli oneri a carico Ente.

Art. 3 - Modalità di erogazione del finanziamento

Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dei Professori Straordinari a tempo determinato, presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. del, la societàprovvederà ad erogare all'Università la somma complessiva di euro (euro/.....), pari al costo medio complessivo triennale del punto-organico Sapienza attualmente vigente.

La società provvederà a trasferire all'Università il finanziamento di cui al comma precedente in unica soluzione anticipata entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva di cui al successivo articolo 6.

[In alternativa La società provvederà a trasferire all'Università il finanziamento di cui al comma precedente in 3 rate annuali anticipate di pari importo di euro (euro /) cadauna, la prima delle quali sarà versata entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione. Le successive 2 rate saranno versate annualmente entro l'ultimo giorno del mese di stipula della presente Convenzione.]

La società trasferirà il finanziamento convenuto a mezzo bonifico bancario sul C.C. dell'Unicredit S.p.A. n. 000400014148; codice ente 9001778; IBAN: IT710200805227000400014148 [in alternativa (nel caso in cui l'Ente finanziatore sia una Pubblica Amministrazione soggetta al regime di Tesoreria Unica) mediante girofondo Bankitalia sul conto di Tesoreria Unica n. 0037162 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma (Tesoreria n. 348)] intestato all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". L'Università si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente finanziatore l'eventuale modifica delle proprie coordinate bancarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. la presente convenzione si risolverà di diritto qualora il pagamento della prima rata [dell'intero importo del finanziamento] non sia effettuata entro il termine indicato al precedente comma 2.

Art. 4 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di stipula, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio.

Art. 5 - Garanzia fideiussoria

[Solo nel caso in cui il finanziamento sia rateizzato]

La società, a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del codice civile, si impegnano a produrre idonea garanzia a mezzo di fideiussione o polizza fideiussoria di importo pari ad euro (euro/.....), corrispondente all'importo complessivo della seconda e della terza rata del finanziamento, rilasciata da parte di primario istituto bancario o assicurativo autorizzato, in base alla legislazione vigente, ad esercitare la sua attività sul territorio italiano. L'importo della garanzia sarà ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato.

La garanzia fideiussoria:

- a) potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- b) dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università;
- c) dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento oggetto della presente Convenzione;
- d) dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'importo e del soggetto garantito;
- e) dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Università.

Art. 6 - Attivazione della procedura selettiva e conferimento dell'incarico

A seguito del versamento dell'importo della prima rata del finanziamento e alla presentazione delle garanzie di cui al precedente art. 5, [in alternativa Nel rispetto delle modalità di versamento dell'intero importo del finanziamento indicate nel precedente articolo 3, comma 2], l'incarico di professore straordinario a tempo determinato sarà conferito dal Dipartimento di della Facoltà di, previo espletamento di una procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.

In ogni caso l'approvazione della chiamata del/la vincitore/vincitrice della procedura potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito dell'incasso della prima rata del finanziamento e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero dopo l'effettivo versamento da parte dell'Ente finanziatore dell'intero importo del finanziamento di cui all'art. 3, comma 2, della presente Convenzione.

Art. 7 - Durata dell'incarico e trattamento economico

L'incarico conferito al Professore straordinario a tempo determinato avrà la durata di tre anni, rinnovabile sulla base della stipula di una nuova convenzione per un periodo complessivo non superiore ai sei anni.

L'incarico non potrà comunque protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui il titolare dello stesso raggiungerà il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori di ruolo di prima fascia.

Al Professore straordinario a tempo determinato verrà riconosciuto per tutta la durata dell'incarico, anche ai fini didattici, il trattamento giuridico dei Professori ordinari e il trattamento economico iniziale spettante ai Professori Ordinari in regime di impegno a tempo pieno, destinatari di chiamata ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010, risultante dalle tabelle stipendiali allegate al D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, adeguato di diritto annualmente, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

Il titolare dell'incarico non possessore dell'idoneità *ex lege* 210/1998, ovvero dell'Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 non potrà partecipare al processo di formazione delle Commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, né farne parte e sarà escluso dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Università.

Il titolare di incarico, anche se in possesso dell'idoneità *ex lege* 210/1998, ovvero dell'Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 sarà escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto, quando per le stesse sia fissata una durata superiore a quella dell'incarico.

Art. 8 - Attribuzione compiti didattici e svolgimento attività di ricerca

A seguito della stipula del contratto, il Dipartimento di, di concerto con la Facoltà di dell'Università provvederà ad affidare al titolare dell'incarico i compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nei corsi di studio di pertinenza delle predette Strutture, tenuto conto del regime di impegno previsto nel contratto e delle disposizioni vigenti in materia.

Il titolare dell'incarico svolgerà la propria attività di ricerca nell'ambito del progetto ".....", i cui obiettivi sono illustrati nell'allegato 1, parte integrante della presente Convenzione.

Art. 9 - Attribuzione funzioni assistenziali

[Solo per gli incarichi di area medica] Le Parti convengono che, nel caso in cui al titolare dell'incarico di Professore straordinario a tempo determinato siano attribuite funzioni assistenziali, l'indennità spettante al docente in base alla vigente legislazione rimarrà a carico della Struttura del Servizio Sanitario Nazionale presso la quale le medesime funzioni saranno svolte].

Art. 10 - Cessazione anticipata del rapporto

Durante i primi due mesi di attività l'Università e il Professore straordinario a tempo determinato potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di preavviso, né indennità sostitutiva del preavviso.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Università dovrà essere motivato.

Trascorso il termine suddetto, il Professore straordinario a tempo determinato, in caso di recesso dal contratto, sarà tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Università avrà il diritto a trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa del recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della rendicontazione didattica annuale, nonché la grave violazione degli obblighi contrattuali in materia di attività didattica e di ricerca.

Art. 11 - Valutazione finale

Al termine del contratto, anche ai fini di un eventuale rinnovo, il Dipartimento didi afferenza del Professore straordinario a tempo determinato effettuerà la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal titolare dell'incarico sulla base di una relazione predisposta dal docente interessato.

Art. 12 - Rinnovo dell'incarico

Nel caso in cui la valutazione di cui al precedente art. 11 abbia esito positivo, l'Università e il Professore straordinario a tempo determinato potranno convenire il rinnovo dell'incarico solo a seguito della stipula di una nuova Convenzione con l'Ente finanziatore, al versamento dell'importo del finanziamento e, nel caso di rateizzazione dello stesso, alla presentazione delle garanzie di cui al precedente art. 5 della presente Convenzione.

Art. 13 - Risoluzione anticipata della Convenzione

In caso di risoluzione anticipata del contratto del Professore straordinario a tempo determinato, la presente Convenzione si risolverà di diritto senza effetto retroattivo.

L'Università procederà al conguaglio tra l'importo del finanziamento già versato e il costo sostenuto per il trattamento stipendiale corrisposto al Professore straordinario a tempo determinato titolare dell'incarico finanziato, comprensivo degli oneri a carico ente, e si estinguerà l'obbligo di versamento da parte della società delle rate con scadenza fissata in data posteriore alla risoluzione, fatte salve nuove intese per un'eventuale diversa modalità di utilizzo della somma residua.

L'Università procederà altresì alla restituzione della fidejussione prestata, previa verifica del compiuto adempimento degli obblighi da parte dell'Ente finanziatore.

In alternativa L'Università procederà al conguaglio tra l'importo del finanziamento già versato e il costo sostenuto per il trattamento stipendiale corrisposto al Professore straordinario a tempo determinato titolare dell'incarico, fatte salve nuove intese per un'eventuale diversa modalità di utilizzo della somma residua]

Art. 14 - Foro competente

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Roma, rinunciando espressamente le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del codice civile e dei Regolamenti dell'Università vigenti al momento della stipula della Convenzione.

Il presente atto, redatto in bollo in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese di bollo sono a carico dell'Ente finanziatore. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto

Le Parti

Per l'Università

La Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni

Per l'Ente finanziatore

Il legale rappresentante

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 3 (Modalità di erogazione del finanziamento e clausola risolutiva espressa), 5 (Garanzia fideiussoria), 9 (Attribuzione funzioni assistenziali), 10 (Cessazione anticipata del rapporto), 13 (Risoluzione anticipata della Convenzione) e 14 (Foro competente) della presente Convenzione e di approvarli specificatamente.

Per l'Università

La Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni

Per l'Ente finanziatore

Il legale rappresentante

.....

Allegato: progetto di ricerca